

A. Bergamaschi, A. Pietroiusti¹, G. Gianello, A. Magrini¹

Il medico competente e la valutazione del rischio alla luce del decreto legislativo 81/2008

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, 1Università Tor Vergata Roma

ABSTRACT. METHODOLOGY OF RISK ASSESSMENT BY THE OCCUPATIONAL PHYSICIAN AT THE LIGHT OF NEW LEGISLATIVE RULES.

The occupational physician may play a crucial role in the risk assessment of workers in a given occupational environment.

In fact, according to the current Italian legislation, the document on risk assessment must be produced by the employer, with the cooperation of the responsible for prevention and safety and, in the due contexts, with the contribution of the occupational physician.

Therefore, a cooperation between the different figures involved in the process is a pre-requisite for the elaboration of an adequate planning of preventive measures.

From the point of view of the occupational physician, it seems necessary a preliminary in-depth knowledge of the plant and of the various steps of the productive process. In particular it is mandatory to have precise data on the number of workers, the mean age, work seniority, and the percentage of disabled workers. As a corollary, it is important to know the frequency of occupational related disorders, the number of accident at work, and the possible presence of contentious procedures with security organisms.

Several important open questions remain, however: in particular to establish a causal relationship of any disorder with occupational situations and to discriminate between distressing situations inside and outside the work environment.

Key words: medico competente, valutazione del rischio, prevenzione.

Introduzione

L'elaborazione del documento di valutazione dei rischi costituisce un momento cruciale che può coinvolgere profondamente la figura del medico competente. Infatti, sebbene la valutazione dei rischi e la stesura del relativo documento siano a carico del datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente è anche esso tenuto a cooperare nei casi previsti (*ex art 4 d.lgs. n. 626/1994*). È pertanto indispensabile un'opportuna integrazione tra i differenti ruoli, alla base della quale sono fondamentali adeguati ed efficaci processi informativi. Scopo del presente lavoro è quello di riesaminare le attribuzioni del medico competente alla luce del D. legs. 81/2008.

Materiale e Metodi

In questa rassegna saranno analizzati criticamente i passaggi del succitato decreto legislativo che avranno un impatto potenziale maggiore sull'attività del medico competente. In particolare, saranno riportate le definizioni relative a parametri e indicatori di rischio contenuti nella legge, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, le modalità di valutazione dei rischi, le norme di buona tecnica che devono rientrare nelle conoscenze del medico competente e i riferimenti ai contenuti relativi alla valutazione del rischio e alle relative normative tecniche.

Risultati

Definizioni: il decreto legislativo definisce la prevenzione in termini di diminuzione dei rischi professionali, rispetto della salute della popolazione, integrità dell'ambiente esterno, mentre per quel che riguarda la valutazione dei rischi, essa deve essere globale e documentata relativamente a tutti i rischi, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Per norma tecnica si

intende la specifica tecnica emanata da Organismi nazionali ed internazionali di normalizzazione, mentre le buone prassi si riferiscono a soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'ISPEL, INAIL, Organismi paritetici ex art. 51, validate dalla Commissione Consultiva permanente (previa istruttoria tecnica dell'ISPEL). Le linee guida, infine, sono atti di indirizzo e coordinamento di ministeri, regioni, ISPEL, INAIL approvati in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 12 comma 2). Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente: Il datore di lavoro fornisce al SPP e al MC informazioni in merito a: a) La natura dei rischi. b) L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive. c) La descrizione degli impianti e dei processi produttivi. d) I dati sui rischi per la salute della popolazione o per il deterioramento ambientale e quelli relativi alle malattie professionali. e) I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Oggetto della valutazione dei rischi (art. 28). La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Modalità di effettuazione nella valutazione dei rischi (art. 29). La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Norme di buona tecnica (allegato IX). Si considerano norme di buona tecnica le specifiche emanate dai seguenti organismi nazionale ed internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la Standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

Riferimento ai contenuti riferibili alla valutazione del rischio e alle relative normative tecniche.

Si riportano di seguito alcuni dei contenuti di maggiore rilevanza.

Principi comuni:

28/9/2001 UNI-INAIL: linee guida per un sistema di

gestione della salute e sicurezza salute e sicurezza sul lavoro.

British Standard OHSAS 18001:2007: occupational health and safety management systems requirements.

Movimentazione manuale dei carichi:

ISO 11228 (1-2-3): Ergonomics, Manual handling, Part 1: Lifting and carrying. Ergonomics, Manual handling, Part 2: Pushing and pulling. Ergonomics, Manual handling, Part 3: Handling of low loads at high frequency (tempi di recupero in rapporto alla durata del compito 1:5).

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro:

ISO 1999:1990.3.6: Acoustics - Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment (considerare la stima dell'errore sulla misura effettuata).

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni:

UNI EN ISO 5349-1 (Allegato XXXV parte A punto 1). Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano (1): requisiti tecnici generali.

UNI EN ISO 5349-2 (Allegato XXXV parte A punto 1). Vibrazioni meccaniche, misurazione e valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse alla mano (2): guida pratica per la misurazione al posto di lavoro.

ISO 2631-1: 1997 (Allegato XXXV parte B punto 1). Mechanical vibration and shock. Evaluation of human exposure to whole body vibration. Part 1: general requirements.

Protezione da agenti chimici

UNI EN 481: 1994 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482: 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689: 1997 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838: 1998 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di rilevazione di breve durata con tubo di rilevazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231: 1999 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540: 2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 1219: 2001 Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate > 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

Considerazioni conclusive

La valutazione dei rischi rimane un compito complesso che coinvolge vari elementi, dal processo produttivo, all'organizzazione, agli eventi esterni, alla persona. La valutazione di ciascuno di questi elementi deve essere effettuata mediante indicatori misurabili ed iden-

tificabili, con strumenti e metodologie di valutazione consolidati. Mediante questa rassegna di alcuni dei principali elementi della nuova normativa, abbiamo inteso fornire al medico competente elementi di riflessione per esplicitare nel migliore dei modi un compito reso spesso difficile da aree di ambiguità interpretativa e di incerta limitazione delle competenze degli specifici ruoli.

Richiesta estratti: *Antonio Bergamaschi - Cattedra di Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, largo Francesco Vito 1, 00168 Roma, Italy - Tel. 06.30154486, Fax 06.3053612, E-mail: antonio.bergamaschi@rm.unicatt.it*